

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Bologna 7 e 8 giugno 2007

**Ricognizione sugli strumenti conoscitivi
tecnico-giuridici a supporto dei progetti di legge**

*a cura di Giovanni Fantozzi
con la collaborazione di Enzo Madonna*

Premessa

Il presente lavoro illustra le risposte fornite dai colleghi degli uffici legislativi delle Regioni e delle Province autonome italiane al questionario relativo agli strumenti tecnico-giuridici a supporto dei progetti di legge. Queste attività, curate principalmente ma non esclusivamente dagli uffici legislativi dei consigli e delle giunte regionali, hanno conosciuto una notevole crescita sia quantitativa che qualitativa anche a seguito dell'esigenza manifestata dal legislatore di disporre di un quadro di conoscenze e di elementi di valutazione più ampi sui provvedimenti legislativi da approvare. Parallelamente sono sempre più numerosi i riferimenti statutari legislativi e regolamentari che disciplinano questa multiforme materia. Per tali motivi si è creduto, in sede di Osservatorio legislativo, di rendere un servizio utile cercando di fare il punto su quanto si sta facendo nelle varie Regioni italiane, mirando soprattutto l'attenzione sui riferimenti statutari, legislativi e regolamentari che ordinano l'intervento delle strutture interne. Essendo lo scopo principale quello di verificare l'entità quali-quantitativa del materiale prodotto a corredo dei progetti di legge, non è rientrato nell'ambito di interesse specifico della presente ricognizione il lavoro posto in essere dagli uffici sia della Giunta che del Consiglio in via più o meno informale e comunque non inserito nell'iter decisionale.

Il questionario è stato inviato agli inizi del mese di marzo ad un collega referente per ciascuna Regione con la preghiera di restituirlo compilato facendosi carico di illustrare complessivamente sia l'attività della Giunta che del Consiglio. Solo la Toscana ha fatto pervenire due questionari distinti, uno per la Giunta e l'altro per il Consiglio. I questionari sono pervenuti compilati entro la prima metà di maggio da parte di tutte le Regioni italiane (tranne il Trentino-Alto Adige) e delle due Province autonome.

E' necessario precisare che non si è inteso procedere ad un'analisi scientifica ma solo ad una ricognizione fondata esclusivamente sulle risposte dei questionari, le quali possono presentare lacune ed omissioni da un lato, e ridondanze ed amplificazioni eccessive dall'altro. Inoltre, il questionario non è stato accompagnato da una legenda sui termini perché si è ritenuto che le attività indicate (ATN, AIR, fattibilità., ecc...), allo stato attuale non consentano una definizione precisa ed univoca, essendo troppo differenziata la prassi e la regolamentazione di ciascuna Regione.

Relazione ai Pdl

Tutte le Regioni prevedono la relazione obbligatoria al pdl da parte dei proponenti. Nella maggioranza dei casi però i questionari segnalano che l'obbligatorietà della relazione discende da una prassi consolidata e non da disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

Le Regioni che hanno una specifica normativa di riferimento su questo punto sono: Abruzzo (art. 49 Regolamento); Liguria (art. 45, comma 1, dello Statuto); Marche (art. 76 Regolamento); Piemonte (art. 75 Regolamento); Sardegna (art. 72 Regolamento); Toscana (Manuale operativo del processo strategico giuridico - legislativo approvato con Decisione della Giunta regionale n. 3 del 24.07.2006);

Trento (art. 92, comma 2, Regolamento); Umbria (art. 35, comma 2, Statuto e art. 23 Regolamento interno della Giunta).

In Emilia-Romagna l'unica norma scritta che contempla l'obbligatorietà della relazione riguarda i pdl di iniziativa popolare (art. 2, l.r. n. 34/1999), ma in pratica tutti i progetti sono corredati della relazione illustrativa.

ATN (Analisi tecnico-normativa)

Relazione illustrativa a parte, dai questionari esaminati l'ATN appare come lo strumento a supporto dei pdl attualmente più praticato, anche se ad essa viene spesso assegnato un significato abbastanza elastico e non sempre pare rispecchiare la definizione assegnata ufficialmente dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000: "L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN, inoltre, dà conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse".

L'alto numero di risposte che segnalano l'applicazione dell'ATN è probabilmente anche da fare risalire anche alla relativa semplicità dello strumento e alla possibilità di poterla svolgere all'interno delle strutture giuridiche dei Consigli, o in taluni casi della Giunta.

Le Regioni che hanno assunto in via legislativa, o comunque in via formale, l'ATN e la applicano in misura più o meno sistematica, risultano essere l'Abruzzo, la Basilicata, la Provincia di Bolzano, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Toscana, la Provincia di Trento, l'Umbria e la Valle d'Aosta.

In Abruzzo l'ATN è stata approvata con delibera dell'UP del Consiglio n. 627 del 1999, e successive modificazioni; essa prevede la verifica del rispetto della tecnica legislativa e l'analisi tecnico-normativa e viene svolta congiuntamente dalla Giunta e dal Consiglio.

La Provincia di Bolzano sottopone ad ATN tutti i pdl a cura dell'ufficio affari legislativi e legali Consiglio.

Nel Lazio l'ATN è contemplata da una deliberazione dell'UP del Consiglio, la n. 362 del 2003, nonché da alcune determinazioni dirigenziali, ed è effettuata a cura del servizio legislativo

Nelle Marche è prevista dall'art. 34 dello Statuto, riguarda tutte le pdl ed è contenuta in una scheda che le accompagna. Viene svolta a cura dell'Area processi normativi del Consiglio.

In Puglia viene svolta per tutti i pdl a cura del settore legislativo della Giunta regionale, a norma del *Regolamento per la disciplina del procedimento legislativo di iniziativa del governo regionale* (DGR 726/93 – 395/94).

La Toscana l'ha introdotta nel 1994 per tutti i pdl con decisione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con il nome di scheda di legittimità; viene svolta a cura del settore legislativo del Consiglio. La Giunta per tutti i propri pdl redige

un'Analisi del contesto normativo preliminare all'approvazione del pdl, a cura del settore proponente, con il supporto dell'area di coordinamento attività legislative e giuridiche della Presidenza della Giunta.

Nella Provincia di Trento è prevista da una circolare del Presidente del Consiglio e da disposizioni interne agli uffici. Viene svolta per tutti i pdl a cura del servizio legislativo del Consiglio.

In Umbria eseguono l'ATN su tutti i pdl sia il Comitato legislativo della Giunta che l'Ufficio legislativo del Consiglio, sulla scorta dell'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio e dell'art. 1 del Regolamento del Comitato legislativo (Regolamento 12 novembre 2001, n. 6).

La Valle d'Aosta ha introdotto l'ATN con Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 198/2002 con la quale è stato adottato il documento *Regole e suggerimenti dei testi normativi*. E' effettuata su tutti i pdl dall'Ufficio legislativo del Consiglio regionale. Non è prevista alcuna relazione, ma eventuali modifiche sono inserite direttamente nel testo.

La Basilicata ha introdotto l'ATN con la legge n. 19 del 2001 ma non è ancora stata attuata; l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sta adoperandosi per renderla operativa.

Vi sono poi Regioni che svolgono l'ATN non in modo sistematico, ma operando una scelta di volta in volta, o attribuendole un significato un pò diverso.

In Calabria non è prevista formalmente ma è svolta su domanda dagli uffici legislativi del Consiglio: Lo stesso vale al momento attuale per l'Emilia-Romagna, sia per il Consiglio che per la Giunta. La bozza di regolamento dell'Assemblea, attualmente in corso di discussione, introduce lo strumento della "scheda tecnico-normativa", che ha la funzione di individuare per il progetto di legge in esame sia il contesto tecnico sia il contesto normativo

Anche in Friuli l'ATN viene svolta informalmente dagli uffici legislativi del Consiglio, che operano una scelta di volta in volta

La Liguria non ha norme specifiche ma l'ATN viene effettuata di volta in volta su richiesta dei consiglieri, mentre per la Giunta esiste una circolare della dir. Gen. N. 238 del 1 marzo 1996 che prevede che la struttura di consulenza legislativa della Giunta fornisca "l'assistenza ed il supporto all'attività di studio per gli aspetti inerenti i problemi di costituzionalità, le interrelazioni con le leggi statali, il coordinamento con il complesso della produzione legislativa regionale. In Giunta viene svolta su tutti i pdl.

In Lombardia non è prevista, ma corrisponde in buona misura alla "scheda giuridica" predisposta dagli Uffici legislativi del Consiglio sui pdl di particolare complessità

Anche per il Piemonte l'ATN è svolta in forma di "Schede", a cura delle singole commissioni e solo per i pdl che vengono effettivamente esaminati, e di "Griglia di ricevibilità" per tutti i pdl a cura del Settore Affari istituzionali del Consiglio regionale; la "Griglia di ricevibilità" è normata da una circolare dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio del marzo 2003.

In Sardegna rientra tra i compiti del Servizio Affari legislativi e del Buras presso la Presidenza della Regione svolgere, per tutti i pdl, un esame di compatibilità con la normativa nazionale e costituzionale rilasciando un parere non vincolante per la Giunta.

In Sicilia l'ATN è assorbita dalla relazione generale al pdl in caso di iniziativa parlamentare, ma viene svolta anche dietro richiesta del Governo regionale a cura dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza. Questa attività è regolamentata dall'art. 7 del T.U. della leggi regionali sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione.

In Veneto l'ATN non viene svolta per tutti i pdl ma predisposta caso per caso dalla direzione legislativa su richiesta dei segretari della commissioni entro dieci giorni. Non vi sono norme di riferimento ma l'ATN è segnalata come progetto operativo della direzione.

AIR (Analisi sull'impatto della regolamentazione)

Secondo la già citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, l'AIR consiste “nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. L'AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione è in discussione e delle opzioni alternative, nonché la valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura regolatoria”.

Dalle risposte pervenute, sono circa la metà le Regioni che, in forme e con procedure diverse, affermano di aver introdotto l'AIR, ma allo stato risultano assai poche quelle che hanno iniziato a praticarla effettivamente. Quelle che sembrano giunte ad uno stadio più avanzato sono la Puglia, la Toscana e il Piemonte.

In Puglia la previsione dell'impatto della regolamentazione trae spunto dai Decreti della Giunta regionale n. 726 del 1993 e n. 395 del 1994 *Regolamento per la disciplina del procedimento legislativo di iniziativa del governo regionale*. L'AIR è assorbita nella relazione di accompagnamento al pdl, dove viene approfondito l'impatto che esso avrà sulla regolamentazione esistente. E'effettuata dal settore proponente della Giunta con verifiche del settore legislativo.

In Toscana è contemplata da due decisioni della Giunta regionale, la n. 13 del 2004 e la n. 2 del 2006, e viene effettuata secondo modalità che appaiono peraltro piuttosto complesse: “La realizzazione dell'AIR segue un principio di proporzionalità secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi e la scelta della metodologia di valutazione economica da utilizzare sono adattati al caso oggetto di valutazione sulla base di un giudizio di significatività dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi”. Per ogni valutazione di impatto normativo viene costituito un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione generale della Presidenza della Giunta. La relazione finale si articola nei seguenti paragrafi: Obiettivi, Ricognizione normativa e scelta delle fonti informative, Opzioni rilevanti, Ruolo delle consultazioni, Opzione preferita e motivazioni della scelta. La documentazione a corredo dell'AIR comprende, oltre alla relazione finale, il report analitico, l'allegato delle consultazioni, l'allegato statistico e l'allegato di valutazione economica.

In Liguria, pur non essendo formalmente prevista, è effettuata in Giunta per tutti i pdl dal settore Affari Istituzionali Giuridici e legislativi. Nel caso dell'AIR però, ancor più che dell'ATN, la mancata definizione di regole e procedure ad hoc, può suscitare qualche interrogativo sulle sue caratteristiche sulla sua portata.

In Piemonte l'AIR è stata introdotta dalla legge n. 13 del 2005; vengono sottoposti all'AIR i pdl scelti dalla Giunta.

Le altre Regioni non sembrano avere ancora superato lo stadio sperimentale.

La Basilicata ha introdotto l'AIR con la legge n. 19 del 2001 e sono in corso iniziative per renderla operativa.

Il Friuli-Venezia Giulia prevede l'AIR in alternativa all'analisi di fattibilità. Recentemente la Giunta ha provveduto a delineare il percorso di qualità degli atti normativi di iniziativa giuntale, ossia l'iter che leggi e regolamenti devono seguire prima e dopo la loro formazione per soddisfare al meglio le esigenze ed i bisogni dei destinatari a cui è rivolto il provvedimento, consentendo a questi ultimi di intervenire nel relativo procedimento di formazione. Il percorso di qualità inizia alternativamente con la sottoposizione dell'ipotesi normativa ad analisi di impatto della regolazione (AIR) ovvero a valutazione di fattibilità. Attualmente è in fase di approvazione del Consiglio regionale il ddl di semplificazione in cui è inserita la previsione dell'AIR.

L'articolo 53, comma 1, dello Statuto dell'Emilia-Romagna rinvia alle leggi e al Regolamento interno dell'Assemblea per quanto concerne "procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi".

In Lombardia, la l.r. 1 febbraio 2005, art. 2, comma 1, ha previsto che le pdl e di regolamento siano accompagnate da relazione AIR. Nel 2006 è stata sperimentata su alcuni casi di studio, che hanno dato luogo ad un "manuale di pratiche dell'analisi di impatto della regolazione in Regione Lombardia". Nel 2007 si prevede di continuare la sperimentazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione tra gli uffici legislativi della Giunta e del Consiglio.

Nelle Marche è previsto dall'art. 34 dello Statuto che l'AIR accompagni tutte le proposte di legge assegnate alla Commissioni. Ad oggi è in corso la redazione di uno studio finalizzato ad individuare le procedure per l'attuazione dell'AIR.

La Sardegna l'ha introdotta con la legge regionale n. 11 del 2006 *Norme in materia di programmazione del bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna*. L'art. 33, comma 3, prevede che "I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati [...] da un'analisi d'impatto della regolamentazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tale relazione è predisposta a cura del proponente anche col supporto di apposite strutture di valutazione". Non è ancora giunta alla fase operativa, perché la legge regionale n. 11 del 2006 la fa dipendere dalla creazione delle "strutture di valutazione".

In Umbria al momento l'AIR non è ancora operativa ma è stata introdotta dall'art. 61, comma 2, dello Statuto, e da un progetto di legge di riordino normativo della Regione Umbria. Anche nel Lazio, pur essendo l'AIR prevista dalla deliberazione dell'UP del Consiglio n. 362 del 2003, non viene attualmente svolta.

Fattibilità delle leggi

In concomitanza con lo sviluppo del dibattito sugli strumenti tecnici di indirizzo e di controllo della legislazione, un ruolo di rilievo è stato assunto, in particolare nel corso degli anni '90, dall'analisi di fattibilità delle leggi, sia ex ante che ex post. Un

cento numero di Regioni ha cercato di introdurla in forma più o meno sperimentale con obiettivi e con risultati piuttosto differenziati. Pare tuttavia di poter affermare che le difficoltà di mettere in campo strumenti tecnici adeguati alla complessità dell'analisi di fattibilità e la particolarità della nostra legislazione, abbiano diminuito gradualmente l'interesse che l'analisi di fattibilità aveva creato a tutto vantaggio dell'AIR e dell'ATN, probabilmente di più semplice attuazione e di più chiara definizione. Le risposte ai questionari sembrano suffragare questa tendenza, dal momento che ad oggi non sono molte le Regioni che svolgono in modo abbastanza regolare attività di fattibilità delle leggi, e comunque anche laddove viene svolta pare intrecciarsi con AIR ed ATN

Dalle risposte acquisite nei questionari, ad oggi sono quattro le Regioni che svolgono in modo più o meno regolare l'analisi di fattibilità delle leggi: Provincia di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana.

Il Friuli-Venezia Giulia la prevede in alternativa all'AIR, sulla base di una scelta discrezionale operata dalla Giunta, e redatta mediante una check list; è in fase di approvazione del Consiglio un ddl di semplificazione in cui è inserita la previsione dell'analisi di fattibilità

Nella Provincia di Bolzano il Regolamento n. 12 del 1993 prevede una relazione scritta di fattibilità su tutti i pdl a cura degli affari legislativi e legali del Consiglio

In Liguria la fattibilità delle leggi è prevista dalla circolare Direzione generale della Giunta n. 238 del 1996 e viene svolta per tutti i pdl.

In Toscana la scheda di fattibilità, introdotta nel 1995 con decisione dell'ufficio di presidenza del Consiglio, viene tuttora redatta dagli uffici preposti del Consiglio ed illustrata nelle sedute di Commissione. Essa analizza l'atto normativo sotto il profilo economico, finanziario, sociale, organizzativo e procedurale.

Altre Regioni contemplano l'attività di fattibilità, ma di fatto la fanno rientrare all'interno dell'ATN: si tratta dell'Abruzzo e della Provincia di Trento.

In Abruzzo l'esame di fattibilità viene effettuato, in linea di massima, per tutti i pdl ed i rilievi di fattibilità rientrano nell'ambito della scheda per l'istruttoria legislativa relativa all'ATN.

Nella Provincia di Trento l'analisi di fattibilità viene in parte assorbita all'interno delle schede di analisi tecnica dell'ATN ed in parte nelle relazioni sull'impatto amministrativo e finanziario dei provvedimenti ed è redatta dagli Uffici della Giunta che propongono il provvedimento. Le commissioni consiliari hanno la facoltà di estendere l'analisi sull'impatto amministrativo e finanziario anche ad altri pdl.

Gli Statuti di Umbria e Sardegna citano l'analisi di fattibilità ma essa non è ancora stata applicata. In Sardegna è prevista in termini generali dall'art. 31 della nuova legge statutaria ed affidata al Consiglio, ma non è ancora entrata nella fase operativa. In Umbria l'analisi di fattibilità è citata dall'art. 61, comma 2, dello Statuto ed è prevista da un progetto di legge di riordino normativo della Regione Umbria.

In questi ultimi anni l'Emilia-Romagna ha effettuato l'analisi di fattibilità ex ante su un certo numero di progetti di legge, servendosi anche di alcune figure professionali di profilo economico-statistico appositamente reclutate. L'esperienza è attualmente in corso di aggiornamento anche alla luce delle nuove disposizioni statutarie (art. 53) e dell'imminente Regolamento consiliare che prevede

specificamente l'analisi di fattibilità del pdl su richiesta del presidente della commissione consiliare referente.

La Lombardia, invece, ha introdotto l'analisi di fattibilità con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 152 del 2003. Essa stabilisce le procedure per l'analisi di fattibilità ex ante ed ex post ed in questi ultimi anni sono stati prodotti dossier di analisi di fattibilità dal Servizio valutazione del processo legislativo del Consiglio, dietro segnalazione del Presidente della competente Commissione consiliare, ma l'esperienza non sembra ancora uscita dalla fase di sperimentazione anche a causa di problemi metodologici.

Infine, la Regione Marche pare aver abbandonato la fattibilità dopo averla praticata in passato su richiesta dei consiglieri.

Analisi finanziaria e statistica

Circa la metà delle Regioni si sono dotate di strumenti di analisi dei propri pdl sotto il profilo finanziario.

In Basilicata alcune disposizioni di legge prevedono una relazione tecnico-finanziaria per i pdl che comportano oneri per il bilancio regionale; la relazione viene poi esaminata da un Comitato tecnico insediato presso la Giunta regionale.

Nella Provincia di Bolzano è prevista dall'art. 6 della l.p. n. 1 del 2002 *Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia autonoma di Bolzano* ed è effettuata a cura degli uffici della Giunta provinciale su tutti i pdl.

In Calabria è prevista una relazione tecnico-finanziaria nel caso in cui il pdl comporti spese a carico del bilancio regionale (art. 39 Statuto).

La Circolare della Direzione generale della Giunta n. 238 del 1996 e la Delibera GR n. 812 del 1995 della Regione Liguria stabiliscono che il Settore coordinamento delle risorse finanziarie provveda ad un esame di compatibilità contabile e finanziario per tutti i pdl che comportino spese.

Nelle Marche l'art. 8, comma 2, della l.r. 31 del 2001 *Ordinamento contabile della Regione Marche* stabilisce che tutte le pdl siano sottoposte ad analisi finanziaria, da parte della struttura apposita presso la Commissione consiliare Bilancio nel caso di proposte di iniziativa consiliare, da parte dei servizi competenti presso gli assessorati quando l'iniziativa sia della Giunta.

L'art. 26 della legge regionale di contabilità n. 7 del 2001 della Regione Piemonte contempla l'analisi finanziaria per tutti i pdl che comportino impegni di spesa.

In Puglia l'analisi finanziaria è prevista dalla legge n. 28 del 2001, art. 34, e dai DGR n. 726 del 1993 e 395 del 1994 sul Regolamento per la disciplina del procedimento legislativo di iniziativa del governo regionale; essa viene svolta dal Settore ragioneria della Giunta su tutti i pdl che comportino variazione qualitativa delle poste di bilancio.

In Sardegna è prevista dal Regolamento consiliare (art. 72, comma 2) e dalla legge regionale 11 del 2006, art. 33, comma 3, relativa a *Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Sardegna*: "I progetti di legge che prevedono nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per la individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per

l'esame del progetto di legge". Viene effettuata su tutti i pdl che comportino nuove o maggiori spese a cura del proponente del pdl, anche con l'ausilio di apposite strutture di valutazione.

La Toscana ha introdotto l'analisi finanziaria con la l.r. n. 36 del 2001 *Ordinamento contabile della Regione Toscana* per tutti i pdl che abbiano rilevanza finanziaria; viene svolta dagli uffici della Giunta.

L'Umbria effettua l'analisi economico-finanziaria su tutti i pdl a cura del Servizio Bilancio e controllo di gestione della Giunta regionale. La materia è disciplinata dall'art. 26 del Regolamento interno del Consiglio e dall'art. 23 del Regolamento interno della Giunta (n. 6/2001).

Nella Regione Veneto l'articolo 6 della legge regionale 39 del 2001 *Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione* prevede la relazione finanziaria per tutti i pdl e deve essere redatta dalla struttura della giunta regionale competente. Per i pdl d'iniziativa consiliare, essa è richiesta dal Presidente del Consiglio contestualmente all'assegnazione alla Commissione. L'analisi economico-finanziaria deve specificare il contesto socio-economico, i potenziali fruitori dell'attività, gli oneri finanziari, gli aspetti procedurali e quelli organizzativi.

In Emilia-Romagna questo tipo di analisi non è ancora operativo, ma la scheda "tecnico-finanziaria" è prevista dal nuovo regolamento assembleare, in corso di discussione: per i progetti di legge di iniziativa della Giunta la scheda è allegata al testo, mentre per i progetti di iniziativa popolare o di iniziativa assembleare può essere richiesta dal relatore agli uffici regionali competenti.

Studi e dossier

Tutte le Regioni elaborano studi e dossier, o in via generale o dietro richiesta dei singoli consiglieri, sui progetti che vengono sottoposti all'attenzione delle Commissioni e del Consiglio.

La predisposizione di materiale, principalmente di carattere giuridico (riferimenti normativi e giurisprudenziali, ecc...), continua ad essere una delle incombenze più tipiche delle segreterie delle commissioni consiliari e dei servizi legislativi dei consigli.

E' interessante per la sua particolarità il "dossier provvedimento", introdotto nel 1999 dalla Regione Toscana. Esso viene predisposto sulle iniziative legislative più importanti, su valutazione del responsabile dell'area di assistenza legislativa interessata, in accordo con gli estensori del dossier. Il dossier provvedimento supera e sostituisce un precedente strumento, la scheda di documentazione, ideata ed utilizzata, fin dall'inizio, contemporaneamente alla scheda di legittimità. Il dossier provvedimento è composto da 4 parti, la prima segnala i principi ispiratori e i contenuti essenziali della proposta di legge, la seconda indica le fonti di riferimento (le leggi della Toscana e dello Stato) ed il quadro normativo generale (leggi delle altre Regioni e la normativa comunitaria). La terza parte formula le osservazioni di legittimità (con eventuali richiami di giurisprudenza e dottrina) e la congruità con i principi di delegificazione, semplificazione, unitarietà della disciplina (testi unici), tutela delle autonomie locali. La quarta ed ultima parte si occupa di tecniche legislative, segnala la necessità dell'intervento legislativo,

dell'organicità della proposta, la chiarezza normativa, il rispetto delle regole del Manuale unificato.

Banca dati dei progetti di legge

Praticamente tutte le Regioni si sono dotate di una propria banca dati dei progetti di legge consultabili all'esterno tramite internet. Allo stato però è quasi sempre disponibile solo il testo del progetto, molto spesso è allegata la relazione di accompagnamento e talvolta sono presenti anche dati sull'iter di esame.

Solo però il Piemonte, la Provincia di Trento e l'Umbria hanno attrezzato la propria banca dati in modo da rendere accessibili su internet tutti i documenti prima elencati. La Provincia di Trento allega alla propria banca dati l'analisi tecnica, le relazioni della Giunta sulla copertura amministrativa e finanziaria, gli indici della documentazione distribuita ai consiglieri, le note esplicative. L'Umbria inserisce nella banca dati elementi sull'istruttoria legislativa: illustrazione dei contenuti; osservazioni in ordine alla legittimità costituzionale; coordinamento con la normativa vigente; osservazioni sulla formulazione del testo; valutazione dei riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

Il Veneto, che fornisce una copia scannerizzata dell'originale dei propri pdl, allega anche l'analisi della scheda finanziaria che fa parte integrante dei progetti esaminati.